

Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento

*Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/1011
e dell'articolo 118-bis del D.Lgs 385/1993*



Delibera Cda del 16/09/2024

Premessa e ambito di applicazione

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-bis, comma 1 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente documento rappresenta il "Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento" (c.d. "Piano Solido e Scritto").

Il Piano descrive le azioni che la Banca Popolare di Lajatico Scpa intende intraprendere nel caso di cessazione o di sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento ("Benchmark") che la stessa utilizza per la parametrizzazione di un contratto, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

Il suddetto piano viene applicato ai clienti consumatori e non consumatori ed è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca.

Indice

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2. ITER OPERATIVO PER I CASI DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UN INDICE	6
2.1. RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO	6
2.2. INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	7
2.3. APPROVAZIONE E DELIBERAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	9
2.4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA AL VERIFICARSI DI UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE O DELLA CESSAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO	9
2.5. APPLICAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO AL CONTRATTO O ALLO STRUMENTO FINANZIARIO INTERESSATO	9
3. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	10
3.1. PROCESSO INTERNO DI AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO	10
3.2. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO	10

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.

La normativa definisce:

- "indice di riferimento (benchmark)": un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
- "contratto finanziario": i contratti di credito ai consumatori (CCD) e di credito immobiliare ai consumatori (MCD) come definiti dalla Direttiva 2008/48/CE e dalla Direttiva 2014/17/UE, nonché i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati del Titolo VI del TUB, come previsto dal comma 5 dell'Art. 118-bis.

Tra i principali benchmark in ambito bancario vi sono gli "Interbank Offered Rates" (IBOR), una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

Nel corso degli ultimi anni, a seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati "Risk Free Rates" (RFRs), utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati.

Ai sensi del Regolamento BMR la Banca, in qualità di Ente vigilato, risulta classificato come "Utilizzatore" degli indici di riferimento. Nello specifico, la Banca assume tale qualifica quando:

- emette strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
- struttura strumenti di copertura per clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi nel caso la Banca abbia scelto o calcolato l'indice o combinazione di indici sottostanti le coperture;
- struttura per conto proprio o di clienti terzi di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
- conclude con i clienti contratti finanziari come sopra specificato.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA¹, oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in Paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

¹ Il Registro ESMA è accessibile sul sito internet al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento “redigono e mantengono un solido piano scritto” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento BMR, che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell’indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito².

Nel caso di emissione o offerta pubblica di strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all’uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa³.

Il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 ha introdotto, all’interno del TUB, l’art. 118-bis “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento”, che dispone:

- l’onere a cura delle Banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il suddetto Piano Solido e Scritto, anche per estratto, e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet (comma 1 dell’art. 118-bis);
- l’indicazione che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai citati Piani, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al Contratto (comma 2 dell’art. 118-bis).

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, la Banca opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all’aggiornamento del “Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento”.

² A sensi dell’art.28 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento “redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all’autorità competente pertinente dietro richiesta di quest’ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti”

³ Ai sensi dell’art.29 par. 2, inoltre, “qualora l’oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l’indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all’art.36 del presente regolamento”.

2. ITER OPERATIVO PER I CASI DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UN INDICE

2.1. RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Il Responsabile dell'Ufficio Marketing della Banca monitora gli indici di riferimento utilizzati dalla Banca ed in caso di variazione sostanziale o di cessazione degli stessi avvia il processo interno, descritto nel successivo par. 3.1, comunicando al Responsabile dell'Ufficio Organizzazione la necessità di dare applicazione del presente Piano interno in coerenza con l'art. 28 co. 2 del Regolamento BMR.

La fattispecie di **"variazione sostanziale"** di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata dal fornitore per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "material changes"). Non è invece considerata una "variazione sostanziale" la "variazione quantitativa" dell'Indice di Riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera dell'indice stesso.

La fattispecie di **"cessazione di un Indice"** è data, invece, dal venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione dell'indice da parte dell'ente preposto a tale scopo.

Non costituisce causa di attivazione del Piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.

Nell'ambito dei suddetti eventi di variazione sostanziale e/o cessazione della rilevazione dell'Indice di Riferimento, il Regolamento BMR individua direttamente alcuni eventi che, in quanto tali, danno luogo "ex lege" alla sostituzione dell'Indice di Riferimento. La Banca procederà a trasmettere ai clienti l'informativa circa la sostituzione o le modifiche sostanziali apportate al benchmark, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Gli **eventi cd. di sostituzione legale** dell'Indice di Riferimento sono i seguenti:

- non rappresentatività: l'Autorità competente per l'amministratore dell'Indice di Riferimento dichiara ufficialmente o pubblica che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
- liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'Amministratore dell'Indice di Riferimento, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'amministratore o altra Autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblica che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
- illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento diventa per qualunque motivo illegale;
- interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessa in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento.

2.2. INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO

L'individuazione degli Indici Sostitutivi è effettuata:

- riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato ovvero la rappresentatività dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale o l'evento di sostituzione "ex lege";
- utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento BMR o forniti da un Amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento BMR;
- eliminando o riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente e per la Banca. Qualora la Commissione Europea o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente l'Indice Sostitutivo dell'Indice di Riferimento che ha subito un evento di sostituzione legale oltre ad eventuali criteri di adeguamento, la Banca applica l'Indice Sostitutivo legale e i criteri di aggiustamento individuati dalla Commissione o dall'Autorità nazionale competente. In tale modo, ogni riferimento all'Indice di Riferimento nel contratto o nel regolamento dello strumento si intenderà effettuato con riguardo all'Indice Sostitutivo legale indicato unitamente agli eventuali criteri di adeguamento individuati.

Di seguito si riportano gli Indici Sostitutivi legali indicati dalle Autorità competenti, direttamente applicabili quali Indici Sostitutivi ai contratti indicizzati e agli strumenti finanziari della Banca.

Indice di Riferimento	Indice/i Sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli indici Sostitutivi
EURIBOR 1 Mese divisore 360 e 365	€ster 1 mese	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
Media EURIBOR 1 Mese divisore 360 e 365	€ster 1 mese	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
EURIBOR 3 Mesi divisore 360 e 365	€ster 3 mesi	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
Media EURIBOR 3 Mesi divisore 360 e 365	€ster 3 mesi	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
EURIBOR 6 Mesi divisore 360 e 365	€ster 6 mesi	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
Media EURIBOR 6 Mesi divisore 360 e 365	€ster 6 mesi	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
EURIRS 3Y/6m	Tasso BCE (Refi Rate)	Indice di riferimento: IBA - ICE Benchmark Administration Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso di riferimento Risk Free
EURIRS 5Y/6M	Tasso BCE (Refi Rate)	Indice di riferimento: IBA - ICE Benchmark Administration Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SONIA	Bank of England's Bank Rate ⁴	Indice di riferimento: Bank of England Indice sostitutivo: Bank of England	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

⁴ <https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp>

SARON	SNB policy rate ⁵	Indice di riferimento: Swiss Exchange Indice sostitutivo: Swiss National Bank	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
TONAR	Japan Basic Discount Rate ⁶	Indice di riferimento: Bank of Japan Indice sostitutivo: Bank of Japan	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SOFR	U.S. Primary credit interest rate	Indice di riferimento: Federal reserve Indice sostitutivo: Federal reserve	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
CDOR	CORRA	Indice di riferimento: Bank of Canada Indice sostitutivo: Bank of Canada	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
€STR	Tasso BCE (Refi Rate)	Indice di riferimento: Banca Centrale Europea Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
Rendistato	Tasso BCE (Refi Rate)	Indice di riferimento: Banca d'Italia Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

In caso di applicazione dell'indice sostitutivo, al fine di rendere - per quanto possibile - omogeneo l'indice sostitutivo all'indice oggetto di sostituzione ed assicurare pertanto che il tasso nominale applicato ai contratti non subisca variazioni rilevanti evitando trasferimento di valore tra le parti, la Banca potrà applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato o delle competenti Autorità, un "valore di aggiustamento" o "spread adjustment" al tasso sostitutivo (maggiorandolo o riducendolo).

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato per gli Strumenti finanziari e per i Contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

Nel caso fosse necessario l'aggiornamento degli Indici Sostitutivi riportati in tabella, le unità organizzative competenti della Banca, secondo la procedura interna descritta nel successivo paragrafo 3.1, proporranno all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la scelta di nuovi Indici Sostitutivi che saranno individuati:

- sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento dell'evento, applicando i criteri di individuazione di seguito descritti e secondo le modalità operative in uso;
- indicando sempre le motivazioni della scelta per cui tale indice di riferimento rappresenta un'alternativa o un sostituto.

⁵ https://www.snb.ch/en/i/about/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2

⁶ <https://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/index.htm/>

2.3. APPROVAZIONE E DELIBERAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO

Salvo il caso di sostituzione dell'indice di Riferimento con l'indice indicato "ex lege" dalla Commissione o dall'Autorità competente, come descritto nel paragrafo precedente, l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei criteri sopra espressi è approvato, mediante un aggiornamento al presente Piano di sostituzione e sulla base della procedura interna descritta nel successivo paragrafo, dal Consiglio di Amministrazione.

2.4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA AL VERIFICARSI DI UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE O DELLA CESSAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'eventuale indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice/le modifiche sostanziali nella rilevazione dell'indice.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, la Banca comunica al Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

2.5. APPLICAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO AL CONTRATTO O ALLO STRUMENTO FINANZIARIO INTERESSATO

Tipologia di Strumenti finanziari	Modalità di sostituzione dell'indice
Emissioni obbligazionarie quotate e non, ed altri Strumenti finanziari di provvista (quali cartolarizzazioni e cambiali finanziarie)	Applicazione delle clausole inerenti agli Strumenti finanziari descritte nei modelli della documentazione d'offerta

Tipologia di Contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
Contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di <i>fallback</i> presente nel contratto, con specifico rinvio al <i>Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati</i> per l'identificazione dell'indice sostitutivo.

3. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano di sostituzione degli indici di riferimento è oggetto di costante aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici cui fa riferimento in merito a variazioni normative, eventi legati a comprovate condizioni di mercato e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale. Il Piano aggiornato è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet della Banca.

3.1. PROCESSO INTERNO DI AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Nel prospetto che segue, vengono illustrate le attività che la Banca pone in essere per mezzo delle proprie strutture organizzative interne.

<i>Unità organizzativa coinvolta</i>	<i>Attività prevista</i>
<i>Responsabile Ufficio Marketing</i>	Monitora l'andamento delle condizioni di mercato e propone modifiche agli indici di riferimento sostitutivi previsti nel Piano. In caso di variazione sostanziale o di cessazione degli indici di riferimento utilizzati dalla Banca richiede al Responsabile dell'Ufficio Organizzazione l'applicazione del presente Piano.
<i>Responsabile Ufficio Organizzazione</i>	Su input del Responsabile dell'Ufficio marketing cura l'aggiornamento del presente Piano e, in caso di variazione sostanziale o di cessazione degli indici di riferimento utilizzati dalla Banca, propone al Direttore Generale le azioni necessarie per dare attuazione al Piano.
<i>Responsabile Funzione di Risk Management e Responsabile Funzione di Compliance</i>	Le Funzioni aziendali di controllo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, svolgono un'analisi delle proposte di aggiornamento del Piano e di attuazione dello stesso in caso di variazione sostanziale o di cessazione degli indici di riferimento utilizzati dalla Banca.
<i>Direttore Generale</i>	Analizza e valuta la proposta di aggiornamento del Piano o di attuazione dello stesso e le sottopone al Consiglio di Amministrazione.
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Valuta ed approva la proposta di aggiornamento del Piano e prende atto delle attività poste in essere di attuazione dello stesso.

3.2. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.